



**REGIONE MOLISE – DIREZIONE GENERALE V DELLE
POLITICHE SANITARIE, DELLA TUTELA AMBIENTALE E
DELLA SICUREZZA SOCIALE**
Settore di Medicina Veterinaria

Prot. n. 16745

Campobasso, li 22 NOV. 2002

Direttori Generali AA.SS.LL.

*Direttori Dipartimenti di
Prevenzione AA.SS.LL.*

*Responsabili Servizi Veterinari
AA.SS.LL.*

*Ministero della Salute
Dipartimento degli Alimenti,
Nutrizione e della Sanità Pubblica
Veterinaria - Ufficio VI*

*Centro di Referenza Nazionale
Malattie Esotiche c/o Istituto
Zooprofilattico Teramo*

*Assessorati alle Politiche
Sanitarie - Regioni e Province
Autonome*

*Assessorato Regionale alle
Politiche Agricole*

Comando Regionale N.A.S.

Associazioni di Categoria

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 05/02/VET

OGGETTO: Disciplina delle movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nel territorio della Regione Molise.

Il territorio della Regione Molise dallo scorso mese di Settembre è stato interessato direttamente dall'emergenza Blue Tongue.

Con disposizione n.600.VI/BT/3656 del 15 settembre 2002 il Ministero della Salute adottava misure sanitarie urgenti per la prevenzione della diffusione della febbre catarrale degli ovini nelle Province di Isernia e L'Aquila a seguito della dimostrazione di circolazione virale in allevamenti sentinella.

Con disposizione n.600.6/BT/3720 del 24 settembre 2002 lo stesso Ministero inseriva tutto il territorio della Regione Molise tra quelli con obbligo di vaccinazione.

Con Ordinanza n. 15 del 30 settembre 2002 l'Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Molise disponeva formale attuazione alla disposizione ministeriale in merito alla vaccinazione con vaccino bivalente (sierotipo 2 e 9) di tutte le specie sensibili. Attività di vaccinazione che sono tuttora in corso e che, ad oggi, hanno coperto circa il 50% del patrimonio vaccinabile (circa 120.000 ovi-caprini e 50.000 bovini) e si conta di poter portare a termine nei tempi previsti (10/ 15 dicembre 2002).

Attualmente la situazione sanitaria sul territorio è così definita:

- tutta la Provincia di Isernia (comprendente le ASL n.1 di Agnone e n.2 di Isernia) è **territorio con infezione in atto** essendo stata dimostrata circolazione virale e con un focolaio clinicamente e sierologicamente accertato;
- tutta la Provincia di Campobasso (comprendente le ASL n.3 di Campobasso e n.4 di Termoli) pur essendo **territorio indenne** include **territori con infezione in atto** (comuni inseriti, per estensione, nella zona di protezione per focolai insorti in Campania e Puglia).

Alla luce di tale situazione, avvalendosi della possibilità conferita alle regioni di disciplinare la movimentazione degli animali delle specie sensibili all'interno dei propri confini regionali sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota n.608/BT/43 dell'8 ottobre 2002, si è ritenuto opportuno definire delle procedure in materia allo scopo di evitare possibili equivoci da parte di operatori sanitari, allevatori ed altri soggetti interessati.

Pertanto, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso di una riunione tenutasi in data 8.11.02 con i Responsabili dei Servizi Veterinari delle ASL e considerando altresì:

- 1) lo stato di avanzamento delle operazioni vaccinali;
- 2) le indicazioni fornite dai Piani di Sorveglianza Sierologico ed Entomologico;
- 3) le minime distanze da percorrere per raggiungere gli impianti di macellazione;
- 4) le temperature che iniziano a raggiungere valori invernali;

la movimentazione degli animali Blue Tongue sensibili nel territorio della Regione Molise è disciplinata, **fino al 31.12.2002**, come di seguito stabilito:

1 - MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO E DAI TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO

1.1 - Animali da macello

- a) la movimentazione è consentita esclusivamente verso mattatoi ubicati nell'ambito della stessa A.S.L., pur se insistenti in territori liberi da infezione. Per la sola Provincia di Isernia, considerato interamente territorio con infezione in atto, la movimentazione, sempre ai fini della macellazione, è consentita anche tra ASL differenti (n.1 di Isernia e n.2 di Agnone);
- b) gli animali delle specie ovina e caprina devono essere sottoposti a visita clinica entro le 24 ore precedenti la partenza e non devono evidenziare sintomi clinici di febbre catarrale degli ovini;
- c) gli animali, se vaccinati, devono esserlo stati da almeno 7 giorni e, comunque, alla visita ante-mortem non devono presentare segni di ipertermia febbrile o di altre alterazioni dello stato fisiologico che ne precludano la regolare macellazione;
- d) è consentita la movimentazione di animali non vaccinati;

- e) gli animali devono essere movimentati verso gli impianti di macellazione rispettando i vincoli disposti dal Ministero della Salute al punto E 3 del provvedimento 3405 del 6 dicembre 2001 e pertanto:
- il trasporto al macello deve avvenire tra le 8 e le 15 in vincolo sanitario, con accordo tra le ASL interessate nel caso di movimentazione tra le due ASL della Provincia di Isernia,;
 - la macellazione deve essere effettuata tassativamente il giorno stesso del trasporto;
 - gli animali viaggiano scortati dal modello 4 sul quale, oltre ai dati identificativi e, nel caso di ovi-caprini, all'esito favorevole della visita clinica, il Veterinario Ufficiale deve indicare l'esatta ubicazione del macello di destinazione nonché il vincolo alla macellazione;
 - nel caso di movimentazioni tra ASL differenti il Servizio Veterinario della ASL di partenza deve inviare, entro 24 ore, a mezzo fax, copia del modello 4 al Servizio Veterinario della ASL di destino. A sua volta la ASL di destino provvederà a comunicare entro 24 ore, anche a mezzo fax alla ASL di origine l'avvenuta macellazione;
- f) entro il 15.01.2003 i Servizi Veterinari delle ASL dovranno trasmettere una relazione allo scrivente Settore Regionale con i dati relativi alle movimentazioni delle specie sensibili provenienti da territori con infezione in atto, macellati in impianti ubicati in territori regionali liberi da infezione.

1.2 - Animali da riproduzione o produzione (da vita).

Ribadito che è vietata la movimentazione di animali da vita all'esterno di zone con infezione in atto, la movimentazione è consentita all'interno di dette zone alle seguenti condizioni:

- a) gli animali movimentati devono essere stati vaccinati da almeno 30 giorni;
- b) gli animali vaccinati devono essere movimentati sotto vincolo sanitario e, nel caso di differenti ASL, previo accordo telefonico tra le ASL interessate; tale intesa deve essere confermata dai Servizi veterinari competenti sull'azienda di origine almeno 24 ore prima della spedizione mediante l'invio via fax ai Servizi Veterinari competenti sull'azienda di destinazione della copia dei modelli 4.
- c) tutti gli animali delle specie sensibili devono essere accompagnati dal modello 4 che deve riportare, oltre ai dati identificativi ed il vincolo sanitario, la dicitura "vaccinato il gg/mm/aa con vaccino... (specificare sierotipi)" e per gli ovi-caprini l'esito favorevole della visita clinica;
- d) i bovini devono essere accompagnati dal passaporto sul quale dovrà essere riportata la dicitura "non destinabile a scambi intracomunitari. Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino... (specificare sierotipi)";
- e) gli ovi-caprini devono essere identificati individualmente;
- f) i Servizi Veterinari competenti devono garantire la tracciabilità degli animali vaccinati.

1.3 - Animali sotto età vaccinabile

Atteso che gli animali delle specie sensibili possono essere vaccinati a partire dalla 4^a settimana di vita, e che, in ogni caso, è vietata la movimentazione di animali da vita verso territori liberi da infezione, è consentita la movimentazione di soggetti sotto età vaccinabile, esclusivamente all'interno dei territori con infezioni in atto delle singole ASL, alle seguenti condizioni:

- a) gli animali oggetto di spostamento devono viaggiare, regolarmente identificati, in vincolo sanitario verso l'azienda di destino e tale spostamento deve essere effettuato tra le ore 8 e le 15;
- b) gli ovi-caprini devono essere sottoposti a visita clinica nelle 24 ore precedenti la movimentazione e l'esito favorevole riportato sul modello 4;
- c) la ASL di destino provvederà alla vaccinazione di detti animali non appena avranno raggiunto l'età vaccinabile;

2 - MOVIMENTAZIONE DA TERRITORI LIBERI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, VERSO TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO

2.1 - Animali da macello

- a) Possono essere movimentati verso qualsiasi mattatoio insistente sul territorio regionale rispettando le medesime condizioni previste al precedente punto 1.1, lettera b), c), d) ed e).

2.2 - Animali da riproduzione o produzione (da vita).

- a) Possono essere movimentati verso qualsiasi azienda o stalla di sosta della Regione alle medesime condizioni previste al precedente punto 1.2

2.3 - Animali sotto età vaccinabile

- a) la movimentazione di tali animali da territori liberi da infezione verso territori con infezione in atto è consentita alle medesime condizioni previste al precedente punto 1.3.

3 - MOVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEI TERRITORI LIBERI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

3.1 - Animali da macello

- a) possono essere movimentati senza vincolo sanitario, ancorchè non vaccinati o vaccinati da almeno sette giorni, verso qualsiasi mattatoio regionale insistente in zone libere da circolazione virale e macellati nell'arco delle 24 ore successive.

3.2 - Animali da riproduzione o produzione (da vita)

- a) possono essere movimentati verso qualsiasi allevamento o stalla di sosta situato in territorio della Regione Molise, previa accordo tra le ASL interessate onde consentire alla ASL di destino, qualora gli animali non fossero ancora stati vaccinati, di provvedere alla vaccinazione dei capi movimentati entro 24 ore dall'arrivo.

3.3 - Animali sotto età vaccinabile

- a) la movimentazione di tali animali all'interno di territori liberi da infezione non è soggetta ad alcun vincolo, fermo restando l'obbligo della ASL di destino di vaccinare tali animali non appena raggiunta l'età vaccinabile.

4 - MOVIMENTAZIONE DI SPECIE SENSIBILI DA ALTRE REGIONI

4.1 - Animali da macello

- a) se provenienti da territori extraregionali con infezioni in atto potranno essere destinati esclusivamente ad impianti di macellazione situati in territori della Regione Molise con infezione in atto, rispettando le condizioni previste al precedente punto 1.1.
- b) se provenienti da territori extraregionali liberi da infezione ma con obbligo di vaccinazione, potranno essere destinati:
 - a qualsiasi impianto di macellazione situato in territorio della Regione Molise con infezione in atto rispettando le condizioni previste al precedente punto 1.1;
 - a qualsiasi impianto di macellazione situato in territorio della Regione Molise libero da infezione rispettando le condizioni previste al precedente punto 2.1;
- c) se provenienti da territori extraregionali senza alcuna restrizione, potranno essere movimentati verso qualsiasi impianto di macellazione situato in territorio della Regione Molise, rispettando le normali condizioni previste dalla normativa vigente.

4.2 - Animali da riproduzione o produzione (da vita).

- a) non potranno essere movimentati animali provenienti da territori con infezione in atto verso qualsiasi azienda o stalla di sosta della Regione Molise.
- b) se provenienti da territori extraregionali liberi da infezione ma con obbligo di vaccinazione, potranno essere movimentati verso qualsiasi allevamento o stalla di sosta alle medesime condizioni previste al punto 1.2. Qualora tali animali fossero stati vaccinati nei confronti di un solo sierotipo, la ASL di destino provvedere alla vaccinazione nei confronti dell'altro sierotipo entro 24 ore dall'arrivo;
- c) se provenienti da territori extraregionali senza alcuna restrizione, potranno essere movimentati verso qualsiasi allevamento o stalla di sosta situato in territorio della Regione Molise, previa accordo tra le ASL interessate onde consentire alla ASL di destino di provvedere alla vaccinazione dei capi movimentati entro 24 ore dall'arrivo.

Al fine di snellire le procedure le comunicazioni di invio animali verso la scrivente Regione devono avvenire direttamente tra le ASL interessate.

Resta inteso che tali prescrizioni potranno essere modificate in qualsiasi momento qualora la situazione epidemiologica lo richiedesse.

Si raccomanda la capillare diffusione della presente circolare nei territori di rispettiva competenza.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie
Ing. Gianfranco VIAGLIANO